



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-MC/21

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari

Oggetto: Dottori Agronomi e Forestali – competenze professionali – progettazione e direzione lavori per attività edilizie in ambito urbano – manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni edilizie – assimilabilità alle competenze dei professionisti Geometri - richiesta parere - prot. CNI n.2879

Viene richiesto parere circa la competenza professionale del Dottore Agronomo e Forestale a svolgere attività di progettazione e direzione lavori per attività edilizie in ambito urbano, quali manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni edili e – più in generale – “se le sue competenze siano assimilabili a quelle del geometra”.

Sulla questione si osserva quanto segue.

E' opportuno richiamare brevemente la disciplina legale di riferimento, in uno con le (non numerose) pronunce giurisprudenziali che si sono occupate di tale specifica Categoria professionale, sul versante dei settori di attività consentiti.

Ai sensi dell'art.2 della legge 7 gennaio 1976 n.3 e successive modifiche, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: *“le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:*

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle

piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitro in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti" (in allegato).

Una specificazione delle competenze, soprattutto per quanto concerne gli iscritti alla sezione B dell'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, è offerta dall'art.11 del DPR 5/06/2001 n.328, allegato.

Come si vede, quindi, l'insieme delle competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è sempre strettamente attinente e collegato, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.

Per un esempio, emblematico, della necessità di tale "imprescindibile legame di connessione" tra la prestazione richiesta e le attribuzioni dei dottori agronomi e forestali si allega la **sentenza 29/01/1999 n.120 del Tar Sardegna**, (conforme alla "gemella" **sentenza 21/12/1999 n.1576** dello stesso giudice) che ha espressamente affermato : "Ne consegue che **l'iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali può anche essere autore di progetti per la realizzazione di strutture edilizie**, sia in ambito prettamente rurale sia per quelle aventi caratterizzazioni marcatamente industriali o civili, **ma ciò sempreché sussista il sostanziale collegamento funzionale con un intervento globale volto alla valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali**". Nel caso esaminato dal giudice amministrativo di primo grado - la progettazione di un edificio di civile abitazione in zona urbana - è stato ritenuto assente proprio quello specifico nesso di collegamento con le funzioni che sono proprie di questa Categoria professionale : "**Nel caso in esame, trattandosi di costruzione civile, collocata in un contesto urbano e totalmente sganciata da una funzione di intervento volto alla 'valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali', si ritiene che venga a mancare quell'imprescindibile legame di connessione che consente ai dottori agronomi e forestali, quando ciò sia giustificato dalla logica di 'completamento', di progettare anche 'modeste costruzioni civili'** " (in allegato).

Come si vede, l'interessante e ben argomentata sentenza del Tar Sardegna *si fa carico di controbattere all'argomentazione* secondo cui la normativa attribuirebbe a tali professionisti la

competenza in parola, quando tratta di modeste costruzioni civili nei limiti delle competenze dei geometri (lett. cc) del comma 1 dell'art.2 della legge n.3/1976).

Deve invece essere ribadito che *tale attività di progettazione* – come tutte quelle dei Dottori Agronomi e Forestali – *sussiste in capo ai suddetti professionisti soltanto qualora l'intervento sia collegato al settore agricolo, forestale ed ambientale* (v. il precedente **parere CNI 11/04/2001**, con ampia rassegna di giurisprudenza, allegato).

Conforme, sul punto, anche la successiva **sentenza del Tar Sardegna, 20 marzo 2009 n.321**, secondo cui l'iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali *può progettare in ambito edilizio, “purché sussista il sostanziale collegamento funzionale con un intervento globale volto alla valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali”* (in allegato).

In conclusione, pertanto, dall'analisi normativa e giurisprudenziale condotta, si ricava che **la progettazione generale esula dalla competenza professionale dei Dottori Agronomi e Forestali**, tanto è vero che, ad es., la pianificazione territoriale (lett. r) dell'art.2 della legge n.3/1976) deve attenere alla “tutela dell'ambiente”, mentre la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali (lett. d) dell'art.2 legge *cit.*) deve essere “di prevalente interesse agrario e forestale”.

La necessità di collaborazione interdisciplinare con altri professionisti – e quindi *l'incompetenza del dottore agronomo e forestale ad operare da solo* – per gli “incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali...” è, d'altra parte, prevista dalla stessa legge professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (ultimo periodo del comma 3 dell'art.2 della legge n.3 del 1976).

In questa direzione, ad es., il **Consiglio di Stato**, con la decisione **12/10/2001 n.5396**, ha dichiarato legittima la clausola del bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione dei lavori di sistemazione giardini, posa di arredo urbano, pavimentazione viali e sistemazione del verde che limita la partecipazione ad Ingegneri ed Architetti, escludendo i Dottori agronomi¹.

¹ Secondo il Giudice amministrativo d'appello, infatti, “In concreto tuttavia, questa previsione normativa generale (l'art.2 della legge n.3/1976), deve essere coniugata con le concrete esigenze di progettazione e direzione dei lavori della stazione appaltante, esigenze che possono conformarsi in maniera tale da rendere ragionevole la previsione della presenza di ingegneri e architetti, ai quali gli Agronomi possono affiancarsi, e ciò in ragione delle specifiche esigenze e priorità che l'amministrazione intende privilegiare. 3. E' evidente che nel gruppo di lavori ..., la componente tecnica riferibile ad attività specifiche del contenuto professionale proprio dell'opera degli ingegneri e degli architetti risulta presente in modo rilevante: si tratta di sistemare l'arredo urbano e la pavimentazione di giardini e viali in un contesto di rilevante pregio ambientale, nel centro del Comune di Arona. E' del tutto ragionevole e legittimo che il Comune intenda garantirsi la perfetta riuscita estetica dell'intervento, che tocca l'assetto urbanistico di una cittadina di ben note attrattive turistiche, prevedendo l'intervento di ingegneri ed architetti, singoli od associati, anche con altre figure professionali. Si tratta di una scelta che risulta del tutto legittima nell'ambito di discrezionalità affidato alla cura dell'Ente territoriale, sia sotto il profilo urbanistico ambientale, sia sotto quello della realizzazione di un contesto che esalti il richiamo turistico della cittadina; si tratta di profili che l'Ente locale deve poter valutare e graduare tenendo conto della tipologia delle opere da realizzare.”.

Per quanto concerne il raffronto con i Geometri, è evidente che si tratti di due Professioni le cui competenze non sono assimilabili o sovrapponibili.

Non bisogna quindi farsi confondere dal disposto della lettera cc) del comma 1 dell'art.2 della legge 7 gennaio 1976 n.3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale².

A conferma di ciò si veda la **sentenza del TAR Emilia Romagna, 17/09/1981 n.365**, dove si afferma (a proposito della privativa spettante ai dottori agronomi in tema di "progettazione e direzione lavori attinenti ad industrie agrarie") che:

"A tale attribuzione non si applicano le limitazioni stabilite alla lettera v) del citato art. 2 ("sempre nei limiti delle competenze dei geometri") sia per la collocazione del predetto inciso, **sia per la attribuzione ai dottori agronomi di competenze diverse e di maggiore importanza di quelle proprie dei geometri** enunciate nell'art.2. La accennata limitazione riguarda, invece, solo le competenze previste nella lettera v) la quale recita " le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali e , in particolare, quelle richiamate nell'art. 19 R.D. 11/2/1929, n. 274 e quelle di cui all'articolo 1 R.D. 16/11/1939 n.2229, ed all'articolo 1 legge 5/11/1971 n. 1086, sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonché quelle previste dagli artt.17 e 18 della legge 2/2/1974, n.64".

Il termine "industria agraria" usata dall'articolo 2 lett. d) senza limitazioni (**contenute invece con l'inciso "di limitata importanza" nell'articolo 16 RD 11/2/1929 n. 274 lett. I) concernente le competenze dei geometri**) ha un significato ben diverso da quello di "impresa agraria" cui fanno riferimento i ricorrenti. ... (OMISSIS) Il collegio ritiene in conseguenza che il legislatore nell'attribuire alla competenza del dottore agronomo la progettazione di lavori attinenti ad "industrie agrarie" senza limitazioni (**contenute invece con l'inciso "di limitata importanza" nell'art.16 R.D. 11/2/1929 n. 274 lett. I) concernente la competenza dei geometri**) abbia inteso riferirsi anche alla realizzazione di manufatti relativi ad attività industriali inerenti ai prodotti dell'agricoltura, comprensive ovviamente della zootecnica, come tali eccedenti l'attività dell'imprenditore agricolo, e quindi, anche la costruzione di capannoni, magazzini, etc. destinati all'esercizio delle accennate attività industriali (come nella fattispecie impianti per la lavorazione delle carni loro conservazione o trasformazione in altri prodotti alimentari)".

Analogamente la **sentenza del TAR Lazio, 26/07/2004 n.7413** – per differenziare le due Professioni - ha posto l'accento sulla circostanza che:

"In conclusione, e per completezza espositiva, pur a volere ampliare le attribuzioni dei geometri in materia agraria, sussisterebbe comunque una preclusione derivante dalla non sussumibilità (e dall'estraneità a quest'ultima) dei progetti di imboscamento.

Quanto detto trova una puntuale conferma nelle previsioni degli artt. 19 e 29 del citato RD n.274/1929, che individuano le competenze comuni dei geometri e dei periti agrari (con particolare riguardo alle attività inerenti alla divisione ed alla stima di fondi rustici), **senza però minimamente invadere il campo di operatività proprio dei dottori agronomi e dei dottori forestali.**"

² Si tratta, infatti, *ictu oculi*, di una singola lettera e previsione, che viene dopo le lettere dalla a) alla z) (e alle lettere aa) e bb)), dedicate specificamente alla professione di dottore agronomo e forestale.

Per quanto sopra, in conclusione, il parere del Consiglio Nazionale è che i Dottori Agronomi e Forestali siano abilitati a svolgere la progettazione e direzione lavori per attività edilizie unicamente qualora sia provato un sostanziale collegamento funzionale con un intervento globale volto alla “valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali”.

Non vi è invece – per rispondere al secondo quesito – alcuna sovrapposizione ed assimilazione *di carattere generale* con la Professione di Geometra, trattandosi di Categorie professionali distinte, ciascuna dotata di propri caratteri e peculiarità.

In questo senso è l’avviso del Consiglio Nazionale, in base ai dati a disposizione.

Le sentenze allegate sono rinvenibili anche sulla Banca Dati Internet del CNI.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Art.11 del DPR n.328/2001;
- 2) TAR Sardegna, 29/01/1999 n.120;
- 3) Parere CNI del 11/04/2001;
- 4) TAR Sardegna, 20/03/2009 n.321;
- 5) Consiglio di Stato, sez. V, 12/10/2001 n.5396.

D.P.R. 05/06/2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190, S.O.

11. Attività professionali.

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
- c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
- d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
- e) la certificazione del benessere animale;
- f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
- g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
- h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
- e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
- f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
- g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
- h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
- i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

ALL. 2



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

**ARCHIVIO
SENTENZE
SZ05933**

DOCUMENTO 29/01/1999 SENTENZA N. 120, TAR SARDEGNA

FONTE TAR SARDEGNA

**TIPO
DOCUMENTO** SENTENZA

NUMERO 120

DATA 29/01/1999

RIFERIMENTO

NOTE INTERO TESTO

ALLEGATI

TITOLO DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROGETTAZIONE EDIFICI
CIVILE ABITAZIONE - COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON LE
FUNZIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA - NECESSITA'

TESTO FATTO.

il ricorrente, iscritto all'albo dei dottori agronomi della Provincia di Oristano, predisponendo, nell'interesse della sig.ra (committente), un progetto per la costruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione, in zona B3, di mc. 468.6, nel Comune di Cabras ed inoltrava la richiesta di concessione edilizia in data 19.10.1995.

Su conforme parere della Commissione edilizia il Sindaco negava il provvedimento richiesto, con proprio provvedimento del 23.10.1996, in quanto riteneva non sussistente la competenza degli agronomi per la progettazione di edifici di civile abitazione in area urbana.

Con ricorso notificato il 20/12/1996 e depositato il successivo 15/1/1997..... ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, ritenendolo lesivo delle competenze attribuite agli agronomi.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese, deducendo il seguente motivo di gravame:

violazione dell'art. 2 comma 1º lett. cc) della L. 7.1.1976 n. 3, così come modificata dalla L. 152 del 10.2.1992, concernente l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, in particolare per quanto concerne le competenze professionali spettanti agli iscritti nel settore delle costruzioni civili.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.

Si sono costituiti in giudizio, inoltre, quali intervenienti, anche gli Ordini

professionali coinvolti, dei Dottori Agronomi e Forestali da un lato e degli Ingegneri dall'altro, entrambi della Provincia di Oristano. Alla pubblica udienza del 18 novembre 1998 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'art. 2 della L. 7.1.1976 n. 3, concernente l'Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, così come modificata dalla L. 10.2.1992 n. 152, individuando le competenze professionali degli iscritti, recita:

"Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale".

In particolare, in materia di progettazione di costruzioni, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

1) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici (lett. d dell'art. 2);

2) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m, n) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e le opere in cemento armato (di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086), nei limiti delle competenze dei geometri (lett. cc dell'art. 2);

3) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (lett. u dell'art. 2).

Inoltre, ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, i dottori agronomi ed i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al primo comma anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

La norma richiamata al punto cc) - art 16 lettera m) del R.D 274/1929, che definisce le competenze dei geometri-, per quanto attiene la progettazione delle costruzioni, individua la seguente attribuzione:

"progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

Sulla base di questo quadro normativo parte ricorrente sostiene che il progetto presentato al Comune di Cabras (trattandosi di edificio di altezza inferiore a 12 metri, con struttura a tre piani e di cubatura inferiore ai 500 mc.), rientrando nella nozione di "modesta costruzione civile", ricadrebbe nella competenza dei geometri - lettera m)- e, quindi, in forza del richiamo contenuto nella lettera cc) dell'art. 2, automaticamente anche in quella dei dottori agronomi e forestali. E ciò anche quando la costruzione ricada in ambito urbano.

L'assunto non è fondato.

Le competenze dei dottori agronomi e forestali sono, innanzitutto definite da una norma generale che delinea il loro ambito di intervento con una

disposizione preliminare (1^o comma dell'art. 2) che riconduce ogni loro attività alla "valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e, in generale, alle attività riguardanti il mondo rurale".

Tale norma consente una lettura sistematica delle dettagliate competenze successivamente elencate dal legislatore, offrendo una specifica "chiave di lettura" nell'interpretazione delle analitiche attribuzioni.

Ne consegue che l'estensione di talune competenze appartenenti ai geometri anche agli iscritti all'Ordine professionale dei dottori agronomi e forestali, necessariamente deve essere interpretata come ampliamento - nell'ambito delle competenze più tipiche - della loro sfera di attribuzioni, giustificata dal fatto di poter consentire un completamento delle capacità soggettive nell'ambito di interventi sempre e comunque diretti alla valorizzazione del "mondo rurale".

Nel caso in esame trattandosi di costruzione civile (a prescindere dalla sua consistenza) collocata in un contesto urbano e totalmente sganciata da una funzione di intervento volto alla "valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali", si ritiene che venga a mancare quell'imprescindibile legame di connessione, che consente ai dottori agronomi e forestali, quando ciò sia giustificato dalla logica di "completamento", di progettare anche "modeste costruzioni civili".

Quando la progettazione è totalmente autonoma ed è assente ogni specifico nesso di collegamento con le funzioni che sono proprie di questa categoria professionale, la competenza non rientra tra quelle appartenenti agli iscritti a tale Ordine.

Infatti, mentre per le competenze dei geometri le attribuzioni professionali, nella redazione di progetti di costruzioni edilizie essendo queste limitate a manufatti di "modesta" entità -, assumono rilievo solo per gli aspetti quantitativi (volumetria, altezza ecc.) e qualitativi del manufatto progettato (e l'Amministrazione deve di volta in volta determinare se il progetto, per i problemi tecnici che implica, rientri o meno nella cognizione della categoria dei geometri, tenendo conto della preparazione professionale della medesima in relazione agli studi compiuti e alla cultura accresciuta dall'evoluzione delle conoscenze tecniche, cfr. C.S. Sez. V, n. 390 del 12.11.1985), per l'individuazione delle competenze dei dottori agronomi e forestali tale indagine si espande anche alla valutazione ed al riscontro del surrichiamato nesso funzionale.

Ne consegue che, l'iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali può essere anche autore di progetti (ad esempio per la costruzione di un complesso industriale per la lavorazione di carni suine e pollame, cfr. C.S. Sez. V, n. 1078 del 29.10.1992, - Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna e Comune di Imola-) per la realizzazione di strutture edilizie sia in ambito prettamente rurale sia per quelle aventi caratterizzazioni marcatamente industriali o civili, ma ciò semprechè sussista il sostanziale collegamento funzionale con un intervento globale volto alla "valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali".

Mancando - come nel caso di specie difetta - ogni collegamento con un intervento così improntato, legittimamente il Comune di Cabras disponeva il rigetto della richiesta di concessione edilizia per carenza di competenza professionale del progettista, iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali

In conclusione il ricorso va respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

bancadati@cni-online.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO
DOCUMENTI VARI
DV07200

DOCUMENTO 11/04/2001 PARERE, CNI

FONTE CNI

TIPO
DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 11/04/2001

RIFERIMENTO Protocollo CNI n. 1149 del 11/04/2001

NOTE

ALLEGATI



sz00129



sz00130



sz01487



sz02399



sz03383



sz05933



sz06166



sz06533

TITOLO DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - COMPETENZE PROFESSIONALI
- TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

TESTO Viene richiesto al Consiglio Nazionale di esprimere parere circa l'ambito di competenze professionali dei dottori agronomi - forestali, nonché di indicare le norme e le pronunce giurisprudenziali in materia.

La disciplina che interessa è contenuta nella legge 7 gennaio 1976 n. 3, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152.

In particolare l'oggetto della professione dei dottori agronomi e di quelli forestali è individuato nell'art. 2 della legge, intitolato "attività professionali", che si allega.

E' bene, innanzitutto, sottolineare come l'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa precisa che l'elencazione delle competenze attribuite agli agronomi e forestali non pregiudica "quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti". Ovvero la legge è chiara nel disporre che la espressa attribuzione di una competenza a tali professionisti non equivale, per ciò solo, a negazione di una competenza concorrente sullo stesso oggetto per altre categorie professionali.

Non è stabilita, in altri termini, una generalizzata, aprioristica ed esclusiva riserva di competenza in quelle materie ai dottori agronomi e forestali.

Fatte queste necessarie precisazioni, è possibile passare all'analisi della norma.

L'esame complessivo dell'art. 2 della legge del 1976 n. 3 mostra come ai dottori agronomi e forestali sia attribuito l'ambito delle prestazioni professionali attinenti all'agraria ed alle scienze forestali, in ogni loro risvolto ed espressione.

Secondo l'art. 2 cit. rientra nelle competenze dei dottori agronomi e forestali, in particolare, tra l'altro, "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario delle opere di sistemazione idraulica e forestale (lett. b) di opere inerenti a rimboschimenti, utilizzazioni forestali, alle piste da sci (lett. c) dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelle attinenti alle industrie agrarie e forestali nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario (lett. d) dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera (lett. l) inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani geologici per la tutela dell'ambiente (lett. r) inerenti alla valutazione delle risorse idriche (lett. s) relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani (lett. v) nonché tutte le operazioni di estimo in generale (lett. e)". Sono inoltre di loro competenza le attribuzioni comuni con altre categorie professionali "ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del R.D. 11.2.1929 n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 nei limiti delle competenze dei geometri" (lettera cc dell'art. 2 della legge n. 3, citata).

Come si vede la competenza attribuita in generale a tali professionisti trova la sua base ed il suo limite nel collegamento con i temi e gli interessi del settore agrario e della tutela ambientale, nelle varie forme.

Riguardo l'esistenza di sentenze "favorevoli" ai dottori agronomi e forestali, è possibile indicare Tar Emilia Romagna n. 365 del 17/9/1981; Tar Lombardia n. 1106 del 18/9/1995; Tar Sardegna n. 120 del 29/1/1999 e Tar Lombardia n. 1164 del 17/12/1999, che si allegano.

Nega, ovviamente, la competenza degli agronomi e forestali per le opere in

cemento armato Cass. n. 4562 del 7/8/1979.

Riguardo la progettazione di opere idrauliche la competenza degli agronomi è esclusa da Cass. Sezioni Unite n. 10320 del 24/10/1990.

Esclude dalla competenza professionale degli agronomi i compiti di gestione di impianti di trattamento dei rifiuti Tar Toscana n. 577 del 5/11/1993

Nega la competenza dei dottori agronomi per la progettazione di una civile abitazione, se non legata funzionalmente ai settori (es. agraria) propri della professione, Tar Sardegna n. 120 del 29/1/1999.

Nega, infine, la competenza esclusiva degli agronomi circa la redazione dei piani regolatori delle zone agricole Tar Lombardia n. 126 del 25/2/1999.

Tutte le citate decisioni, ad ogni buon conto, vengono trasmesse in allegato.

Dall'insieme delle sentenze indicate si ricava quindi, in conclusione, che i dottori agronomi e forestali possono svolgere attività di progettazione soltanto qualora l'intervento sia collegato al settore agricolo, forestale ed ambientale.

La progettazione urbana generale, invece, esula dalla competenza di questi professionisti, tanto è vero che, ad es., la pianificazione territoriale (lett. R della legge del 1976) deve attenere necessariamente alla "tutela dell'ambiente", la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali (lett. D l. del 1976 cit.) deve essere "di prevalente interesse agrario".

Chiarissimo, sul punto, è il pensiero del Tar Sardegna n. 120 del 29/1/1999 (v. allegati): "l'iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali può anche essere autore di progetti, a condizione che sussista il sostanziale collegamento funzionale con un intervento volto alla valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali".

Si invita comunque, per il futuro, l'Ordine in indirizzo a precisare meglio per quale specifico settore di attività vengono richiesti chiarimenti, nell'ambito della generale tematica delle competenze professionali. Si rammenta, altresì, che tutte le sentenze menzionate ed allegate, sono reperibili in banca dati, cui codesto Ordine ha chiesto ed ottenuto l'accesso.

Confidando di aver fornito il contributo richiesto, cordiali saluti.

Allegati:

- 1) art. 2 L. n. 3 del 7/1/1976 (AGF00001)
- 2) sentenze citate nel testo (SZ02399 - SZ03383 - SZ05933 - SZ06533 - SZ00130 - SZ01487 - SZ00129 - SZ06166)

1

3

ALL. 4

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Dottori in agraria

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 20 marzo 2009, n. 321

L'iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali può essere anche autore di progetti per la realizzazione di strutture edilizie, purché sussista il sostanziale collegamento funzionale con un intervento globale volto alla "valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali".

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 20-03-2009, n. 321

FONTI

Giornale Dir. Amm., 2009, 6, 648

ALL. 5

Cons. Stato Sez. V, 12/10/2001, n. 5396
Ord. dott. agronomi e forestali prov. Novara c. Com. Arona

ATTI AMMINISTRATIVI
In genere

La scelta dell'amministrazione comunale di ammettere ad una gara d'appalto per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione di opere in muratura e di regolazione delle acque, nonché di opere a verde, la partecipazione dei soli ingegneri ed architetti e non anche dei dottori agronomi e forestali, ove sorretta da un percorso valutativo che risulti ragionevole nelle motivazioni ed agevolmente ricostruibile nel bando di gara, è perfettamente legittima nell'ambito della discrezionalità affidata alla cura dell'ente territoriale.

FONTI

Foro Amm., 2001, 2794